

## COVID-19: CONTRATTI A TERMINE

|   |  |
|---|--|
| <b>Disposizione</b>                     | <p>In deroga all'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 è possibile rinnovare o prorogare <b>fino al 30 agosto 2020</b> i contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020 <b>senza indicazione delle causali</b> di cui all'art. 19, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015<br/>SOLO per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di non indicare alcuna causale (vale anche per i contratti in somministrazione)</p> |
| <b>Beneficiari</b>                      | <p>Prevista la possibilità per i datori di lavoro che intendono prorogare o rinnovare i contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020 SOLO per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di non indicare alcuna causale (vale anche per i contratti in somministrazione)</p>   |
| <b>Scadenza</b>                         | <p>fino al 30 agosto 2020</p>  |
| <b>Riferimento in Associazione</b>      | <p>Se azienda con servizio paghe: Area consulenza del lavoro<br/>Solo associato: Area Politiche del Lavoro e Contrattazione</p>  |
| <b>Principali riferimenti normativi</b> | <p>D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 art. 93<br/>D.Lgs. n. 81/2015 (artt. 19 e 21)</p>   |